



FEDERAZIONE
ITALIANA
GIUOCO CALCIO
00198 Roma
Via Gregorio Allegri, 14
Casella Postale 2450
Telefono 06/84911
Telefax 06/84912239

COMUNICATO STAMPA

La Commissione d'Appello Federale, nella riunione di lunedì 3 febbraio 2003, ha esaminato i seguenti casi, adottando le decisioni al loro fianco trascritte:

- 1) **Reclamo ACCADEMIA S. LEONARDO**
(avverso decisioni merito gara Accademia S. Leonardo/Melzo del 10.11.2002 - Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 19 del 19.12.2002)
INAMMISSIBILE, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S.

- 2) “ **POL. TEGGIANO**
(avverso decisioni merito gara I Leoni Postiglione/Teggiano del 10.11.2002 - Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 50 del 19.12.2002)
ACCOLTO, annulla l'impugnata delibera, ripristinando, altresì il risultato di 1-3 conseguito in campo nella gara a fianco indicata

- 3) “ **U.S. SIRACUSA**
(avverso decisioni merito gara Canicattini/Siracusa del 19.11.2002 - Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 30 del 19.12.2002)
RESPINTO

- 4) “ **S.S. SAN SECONDO**
(avverso decisioni merito gara Magione/S. Secondo del 27.10.2002 - Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 31 del 27.12.2002)
RESPINTO

5)Reclamo F.C. MESSINA PELORO

RESPINTO

(avverso decisioni a seguito di vertenza economica con il Calcio Monza – Delibera della Commissione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 10/D Riunione del 6.11.2002)

6) “ F.C. MESSINA PELORO

RESPINTO

(avverso la sanzione dell’ammenda di € 3.000,00 - Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 195 del 3.1.2002)

7) “ POL. SULPIZIA

RINVIATO, su istanza di parte, alla riunione del 10.2.2003

(avverso decisioni seguito gara Giovo Arezzo Nord/Sulpizia del 17.11.2002 (squalifica calciatori Ferrara Cristian fino al 21.01.2004 e Falasconi Giorgio fino al 21.11.2005) – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 24 del 2.1.2002)

8) “ A.S. REAL TERRANUOVA

RESPINTO

(avverso decisioni merito gara Zenith/Real Terranuova del 24.11.202 - Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com Uff. n. 24 del 2.1.2003)

- 9) “ **A.C. S. FOOTBALL CAGLIARI** **RESPINTO**
(avverso decisioni merito gara Coppa Italia Calcio a Cinque Femminile Football Cagliari/Jasnagora del 13.12.2002 - Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 19 Riunione del 7.1.2003)
- 10) “ **DI BIAGIO REMO** **ACCOLTO** e per l'effetto annulla la delibera impugnata
(avverso la sanzione dell'inibizione per mesi 3, inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria – Com. Uff. n. 36 del 16.1.2003)

Roma 3 febbraio 2003